

## DICHIARAZIONI

---

### **La cessione delle eccedenze Ires: il quadro RK**

di Federica Furlani

L'[articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973](#) prevede che le **eccedenze dell'Ires** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti **appartenenti ad un gruppo** possono essere **cedute alle altre società** che ne fanno parte.

A tali effetti, appartengono al gruppo:

- **l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;**
- **le società controllate.**

Si considerano controllate a questo fine **solo società di capitali**, e quindi società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute:

- direttamente dall'ente o società controllante
- o per il tramite di altra società controllata,

per una **percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

La cessione può riguardare anche solo **parte** dell'eccedenza dell'Ires; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. 241/1997, in **diminuzione dei versamenti** d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a **rimborso**.

Dal punto di vista degli **adempimenti** che devono essere seguiti nel caso di cessione di crediti Ires infragruppo, la società o l'ente cedente deve, **a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi** da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

- i dati dei soggetti cessionari;
- gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce **irreversibilmente** la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere **utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente** (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, **nella prima dichiarazione** dei redditi presentata dalla data in cui la

cessione si considera effettuata:

- i soggetti cedenti,
- le date di effettuazione delle cessioni;
- distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

**Nelle successive dichiarazioni**, sempre il cedente dovrà indicare la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

In particolare, i dettagli delle operazioni di cessione sopra descritte devono essere forniti nel **quadro RK** del modello Redditi; in tal modo si evita la **procedura più onerosa** prevista dall'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#) che richiede, al fine di perfezionare la cessione del credito, la forma dell'**atto pubblico** o della scrittura privata autenticata e la notifica dell'atto all'Agenzia delle Entrate e al concessionario della riscossione.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RK, la **Sezione I – Credito ceduto** verrà compilata dalla cedente, indicando al rigo RK1 l'ammontare totale dell'eccedenza Ires oggetto di cessione, e nei righi successivi il codice fiscale del/dei soggetto/i cessionario/i e il relativo importo ceduto.

<b>Sezione I</b> Credito ceduto	<b>RK1</b> Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo	,00
	Codice fiscale	Importo
	RK2	,00
	RK3	,00

Il soggetto **cessionario** dovrà invece compilare la **Sezione III – Crediti ricevuti**, indicando nei righi RK12 e successivi, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente) e gli importi ricevuti.

La casella di **colonna 2** va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del **gruppo consolidato**.

<b>Sezione III</b> Crediti ricevuti	Codice fiscale	Consolidato	Data	Importo
	RK12	1	2	,00
	RK13			,00

Dovrà inoltre compilare la **sezione VI – Utilizzo delle eccedenze** per monitorare l'utilizzo delle eccedenze ricevute e il relativo importo ancora a credito.

<b>Sezione VI</b> Utilizzo delle eccedenze	<b>RK20</b> Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)	,00
	<b>RK21</b> Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	,00
	<b>RK22</b> Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	,00
	<b>RK23</b> Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES	,00
	<b>RK24</b> Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)	,00
	<b>RK25</b> Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES	,00
	<b>RK26</b> Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva	,00
	<b>RK27</b> Eccedenza a credito	,00

Il quadro RK deve inoltre essere utilizzato in caso di **interruzione del regime di trasparenza fiscale** (Sezione II – Acconto ceduto e Sezione V – Acconti ricevuti da soggetti partecipanti) e di **interruzione del regime di consolidato fiscale** (Sezione IV – Acconto ricevuto dal consolidato).



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)